



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

PROT. n. 0010283 del 22 LUG. 2021

ORD. N. 469

ORDINANZA: MODALITA' FRUIZIONE VILLA COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che la Villa Comunale di Via Sant'Antuono è destinata alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza ed in particolare allo svago ed ai giochi dei bambini;

RITENUTO doveroso ed urgente garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire dello spazio pubblico, assicurando la massima vivibilità e sicurezza;

DATO ATTO che è doveroso adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione della Villa soprattutto da parte dei bambini con particolare necessità per quelle parti attrezzate disponendo determinati divieti/ obblighi comportamentali;

RITENUTO, pertanto, definire norme di buon comportamento e disciplina che garantiscano la contemporanea fruizione della Villa da parte dei "più piccoli" e delle persone anziane che sostano in detta area;

ATTESO che deve essere garantita la fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico senza che si arrechi pregiudizio ai diritti fondamentali altrui;

CONSIDERATO che è in fase di realizzazione, nel perimetro della Villa con ingresso separato, un'area di sgambatura per i cani e altri animali domestici, di uso pubblico opportunamente recintata e segnalata all'interno della quale i cani potranno muoversi e giocare sotto la vigile responsabilità dei loro proprietari/detentori e in modo tale da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e/o alle strutture presenti;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre all'interno della Villa il divieto di introdurre cani e animali di qualsiasi tipo (ad eccezione dei cani guida per non vedenti) tenuto conto che per la sgambatura e il gioco dei cani sarà utilizzata l'apposita area innanzi detta;

DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, da parte del Responsabile dell'Area di Vigilanza e da parte del Responsabile dell'Area Tecnica ;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

O R D I N A

In tutta l'area della Villa opportunamente delimitata e recintata è espressamente vietato:

- sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte, cicche o altro al di fuori dei appositi cestini portarifiuti, nonché danneggiare panchine e attrezzature presenti all'interno dell'area;
- salire con i piedi sulle panchine, fare rumori molesti, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;
- utilizzare i giochi in modo improprio e/o irregolare (es. salire sullo scivolo non esclusivamente dalle scalette, attorcigliare catena dell'altalena, salire in piedi sui giochini...);
- scavalcare recinzioni e staccionate;
- introdurre cani e animali di qualsiasi tipo ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- affiggere manifesti e cartelloni sulle piante o altre strutture;
- usare linguaggi volgari e/o offensivi;
- arrampicarsi sugli alberi o sui rami;
- lanciare sassi e oggetti;
- fare buche e/o asportare terra;
- l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore. Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni (per attività culturali, manifestazioni, ecc.);
- consumare bevande alcoliche ad eccezione che nell'area di pertinenza del bar munito di licenza;

Norme di comportamento in genere:

Fatte salve le attività espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, nella Villa valgono, in aggiunta alle prescrizioni sopra citate, i divieti di cui ai seguenti punti:

- **L'area è destinata per sua natura alla sola circolazione pedonale con espresso divieto d'accesso e circolazione per i veicoli a motore e di quei mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici). Eccezione alla regola del divieto generale d'accesso e circolazione veicolare a motore è ovviamente fatta per i veicoli elettrici per disabili, per i mezzi di primo intervento e del servizio di manutenzione. Possono comunque essere utilizzati mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle azionati dalla sola forza fisica dell'utente come biciclette, pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini, ecc.**

A V V E R T E

- Le attrezzature per il gioco presenti nella Villa possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore ad anni dodici ed i giochi vanno utilizzati secondo le istruzioni;
- Il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la diretta sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

CONFIDA

Nel senso civico della stragrande maggioranza dei cittadini, fruitori della Villa invitando a farsi parte attiva nel prevenire azioni di degrado delle attrezzature, richiamando chi, mette in essere azioni non conformi a segnalare eventuali comportamenti vietati al Servizio di Polizia Locale.

DISPONE

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere l'ausilio di associazioni di volontariato per la custodia ed il controllo del rispetto alle disposizioni impartite.

Il Personale incaricato dell'Ufficio di Polizia Locale e le altre forze dell'ordine tutte sono incaricate del controllo dell'osservanza al presente atto. Con il presente atto vengono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia di utilizzo della Villa.

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Locale ed a tutte le altre forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- **abbia decorrenza immediata e fino a nuove e diverse disposizioni o revoca,**
- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per 30 trenta giorni e sul sito Istituzionale del Comune;
- che la presente ordinanza sia trasmessa mediante P.E.C. a:
 - Prefettura di Matera;
 - Questura di Matera;
 - Comando Stazione Carabinieri di Montalbano J.co.
 - Ufficio di Polizia Locale di Montalbano Jonico;
 - Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano Jonico per installare idonea cartellonistica;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, fatta salva ogni diversa disposizione di legge e salva e impregiudicata l'applicazione di norme penali e civili, i trasgressori alle regole di accesso, comportamento e divieti di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. della Legge 24.11.1981 n. 689. Alla sanzione pecuniaria consegue, quale sanzione accessoria, l'immediata ripristino dello stato dei luoghi in caso di danneggiamento delle strutture e/o arredi.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE

22 LUG. 2021



IL SINDACO
Avv. Piero MARRESE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni

Montalbano Jonico 19/07/2021

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA
Ing. Pasquale MORISCO

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Dott.ssa Grazia Uricchio